

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON	
	INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1893 del 20/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)
	PEDIATRIA PER LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona	
	del Prof. Gian Luigi Marseglia nato il 29/04/1955, Direttore della Scuola di	
	Specializzazione in Pediatria, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65,	
	a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato	
	Accademico nella seduta del 19/09/2017	
	E	
	La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in	
	Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 20122, codice fiscale e partita	
	04724150968, pec - protocollo@pec.policlinico.mi.it in persona del Direttore	
	Generale Dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come "Ente Ospitante";	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature	
	e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche	
	integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione	
	accademica e professionale;	
	- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione	
	fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini	
	istituzionali delle Università;	
	- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione	

	finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere	
	effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto	
	accreditato a tal fine dalle autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I.	
	n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento	
	delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati	
	dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43	
	del medesimo decreto legislativo;	
	- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di	
	Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le	
	single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa	
	professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie	
	italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico	
	in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate	
	convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti	
	norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e	
	contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;	
	È PREMESSO INOLTRE CHE:	
	l'Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in	
	Dermatologia dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità	
	ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in	
	rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già	
	convenzionato che frequentano tale struttura;	

	- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria ha valutato l'istanza	
	presentata dal Dottor Iaccarino Giorgio_ ed ha autorizzato lo svolgimento del	
	periodo di stage formativo presso tale Ente sulla base degli obiettivi formativi	
	come meglio precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Medico in formazione specialistica	
	L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di	
	attività di tirocinio in formazione specialistica in Pediatria, il Dott. IACCARINO	
	GIORGIO nato a NAPOLI, il 23/04/1996 residente a CASTELLAMMARE DI STABIA	
	(NAPOLI) codice fiscale CCRGRG96D23F839W	
	Art. 3 – Durata dello stage	
	Il periodo di stage si svolge dal 02/06/2025 al 20/12/2025 o a partire dalla data	
	dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.	
	Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in	
	regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata	
	del proprio percorso formativo.	
	Art. 4 – Luoghi e tempi	
	L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della	
	Struttura Complessa di Dermatologia Pediatrica.	
	Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage	
	Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal	
	Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione	

specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formati.

- Formazione specialistica in Dermatologia Pediatrica con particolare attenzione alla patologia ed al trattamento della Dermatite Atopica

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida della dottoressa Colonna Cristiana

Dirigente medico della unità di Dermatologia Pediatrica indicato come tutor dall'Ente soggetto ospitante.

Il Professor Riccardo Cavalli è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Ente è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in

formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'Ente provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'Ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza

	sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in	
	cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di	
	formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al	
	vaglio dell'Ente ospitante.	
	L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna	
	a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione sottoposti a	
	sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione.	
	La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I medici	
	in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti	
	nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.	
	Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall'esposizione	
	alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze	
	didattico-formative della Scuola di specializzazione in Dermatologia pediatrica	
	non comportano l'accesso dei medici tirocinanti in zone sorvegliate o controllate	
	ai sensi del D. Lgs. 101/2020.	
	Art. 13 – Tutele e diritti dello specializzando	
	L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	
	nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva	
	presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a	
	disposizione le uniformi di servizio.	
	ART. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati	
	personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al	
	fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla	
	stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione,	

nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e ...

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Ente si occupa in via

	esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali	
	ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si	
	occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali	
	titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si	
	impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni	
	dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in	
	atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia	
	conforme al GDPR.	
	Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare	
	i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della	
	convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle	
	disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali	
	strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e	
	alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati	
	personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-	
	applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività	
	e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.	
	L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito	
	dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo	
	specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi	
	dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora	
	necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri	

	obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso	
	di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità	
	Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.	
	Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si	
	ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia	
	di protezione dei dati personali.	
	Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia	
	alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	ART. 15 – Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha	
	durata di mesi 6 - dal 02/06/2025 al 20/12/2025. Eventuali proroghe potranno	
	essere concordate tra le parti mediante posta elettronica certificata.	
	ART. 16 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con	
	congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.	
	L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale	
	scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più	
	rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.	
	ART. 17- Codice Etico	
	L'Università di Pavia:	
	- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L.	
	240/2010, disponibile al link	
	https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-	
	disciplinare-e-codice-di-condotta.html , quale patrimonio condiviso di valori e di	
	regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità	

	accademica;	
	- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di	
	anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L.	
	190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023	
	adottato dall'Università stessa e disponibile al	
	link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_preven	
	zione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html ;	
	- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001.	
	ART. 18 - Imposte	
	La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo e di registro a cura ed	
	a spese dell’Ente, salvo che lo stesso goda dall’esenzione prevista dalla normativa	
	vigente.	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi	
	degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Art. 19 – Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si	
	applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.	
	Art. 20 Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente	
	convenzione sarà competente il foro di Pavia.	
	Pavia, data dell’ultima sottoscrizione digitale	
	Per l’Università degli Studi di Pavia	

[illegible]